

Convenzione

Tra

l'Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici e Dipartimento di Economia politica e statistica, con sede legale in Siena, via Banchi di Sotto 55, C.F. 80002072524, rappresentata dal Rettore pro-tempore, Prof. Francesco Frati, nato a Siena il 17.01.1965, debitamente autorizzato alla stipula del presente atto

E

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena con sede legale in Siena, via Garibaldi 29, C.F. 92048230525, rappresentato dal Presidente, Dott. Marco Tanini, nato a Siena il 04.02.1967 e ivi domiciliato presso il proprio studio Siena, Piazza La Lizza, n. 7, c.f. TNNMRC67B04I726M

(di seguito solo "Università" e "Ordine")

Visto

- l'articolo 3, comma 1, lettera e) della Legge 24 febbraio 2005, n. 34, il quale dispone che con il Decreto Legislativo che istituisce l'Albo unico devono essere definite le prove di esame di Stato per l'iscrizione nelle sezioni dell'Albo, tenuto conto delle attività svolte dai professionisti iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, e che deve essere prevista la possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici, nonché l'esenzione da una delle prove scritte all'esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni fra Università e Ordini territoriali;
- l'articolo 43 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e l'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 (*Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile*) i quali prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di Laurea Specialistica o Magistrale, purché lo stesso sia svolto sulla base di accordi tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'articolo 46 del D. Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta¹ coloro i quali provengono dalla sezione B dell'Albo e coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di Laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito di una convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'articolo 47 del D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta² coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'articolo 36, comma 3 del D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, il quale dispone che per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo – Commercialisti – occorre essere in possesso di una Laurea nella Classe delle Lauree Specialistiche in Scienza dell'economia (64S), ovvero nella classe delle Lauree Specialistiche in

¹ Avente ad oggetto le seguenti materie: ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale.

² Vedi nota 1.

Scienze economico-aziendali (84S)³, nonché il comma 4 del medesimo art. 36, il quale prevede che per l'iscrizione nella sezione B dell'albo – Esperti contabili – occorre essere in possesso di una Laurea nella classe delle Lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella Classe delle Lauree in Scienze economiche (28)⁴;

- l'articolo 8 della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti, il quale individua le materie che devono essere oggetto di controllo delle conoscenze teoriche in sede d'esame;
- l'art. 4 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della Direttiva 2006/43/CE, relativo alle materie oggetto dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti;
- l'art. 9, comma 6, del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n° 1 convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce la durata del tirocinio per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi e che per i primi sei mesi il tirocinio può essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli nazionali degli Ordini e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della Laurea di primo livello o della Laurea magistrale o specialistica;
- il DPR 7 agosto 2012, n. 137, emanato a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale stabilisce, all'art. 6, comma 4 che il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio nazionale dell'Ordine o collegio, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della Laurea necessaria e che i consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni conformi alla predetta convenzione quadro, per regolare i reciproci rapporti.

Considerato

- l'ampio ventaglio di competenze tecniche e specifiche attribuite ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 agli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- la necessità di elevare il livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione attraverso un percorso formativo di carattere integrato;
- la necessità di restituire all'esame di Stato la corretta funzione di verifica dell'avvenuta acquisizione delle conoscenze professionali durante il percorso formativo;
- la necessità di favorire percorsi formativi che tengano conto della dimensione internazionale nella quale operano oggi imprese e professioni, attraverso l'integrazione di conoscenze comuni, nonché di favorire la libera circolazione dei professionisti nell'ambito dell'Unione Europea;
- la necessità di correlare il percorso formativo all'attività concretamente svolta o a quella che si intende esercitare facendo acquisire ai giovani quelle conoscenze culturali, tecniche, metodologiche e comportamentali che consentano un più immediato e diretto accesso al mondo del lavoro;

³ Le Lauree delle classi 84S e 64S rilasciate ai sensi del DM 509/1999 sono state sostituite dalle Lauree delle classi LM77 e LM56 ai sensi del DM 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del DM 246/2007.

⁴ In conformità a quanto disposto dal DM 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del DM 246/2007, si considerano le seguenti equivalenze: diploma di Laurea della classe 17 (corrispondente all'attuale classe L18), classe delle Lauree in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale; diploma di Laurea della classe 28 (corrispondente all'attuale classe L33), classe delle Lauree in Scienze Economiche.

- la necessità di coordinare il percorso formativo ed i relativi contenuti con la normativa vigente e con le prescrizioni della Direttiva 2006/43/CE, in materia di revisione legale dei conti e di accesso all'esercizio di tale attività, al fine di favorire la possibilità per i futuri laureati di conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'attività della revisione legale dei conti, all'esito dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile;
- la necessità di creare un effettivo collegamento fra il contesto universitario e quello lavorativo professionale, attraverso un dialogo più intenso e costante tra mondo accademico e professione;
- la necessità di definire una base minima per un percorso qualificante che dia a tutti gli interessati una indicazione sul livello ritenuto qualitativamente idoneo per lo svolgimento dell'attività professionale;
- la necessità di garantire la tutela dell'interesse generale connessa all'esercizio dell'attività professionale;
- la necessità di ottimizzare i tempi agevolando il percorso per l'accesso all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile e di incentivare il conseguimento della Laurea magistrale (o specialistica).
- Che al tirocinante si applica l'accordo siglato dall'Università presso la quale risulta iscritto, ancorché tale accordo sia stato sottoscritto con un Ordine territoriale diverso da quello presso il quale chiede l'iscrizione per lo svolgimento del tirocinio.
- Che appare opportuno, alla luce della nuova Convenzione quadro, stipulare nuove Convenzioni con gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili territoriali che sostituiscano integralmente la Convenzione tuttora vigente.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della Laurea triennale

1. La concomitanza fra l'attività formativa universitaria e la formazione professionale qualificante per la professione di Esperto contabile si attua attraverso lo svolgimento di un tirocinio semestrale, di un numero di ore pari a 225 nel corso dell'ultimo anno del percorso di Laurea triennale, presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista (tutor professionale) e con l'indicazione di un docente (tutor accademico) del Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici.

2. Possono svolgere il tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del percorso di Laurea triennale coloro che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) sono iscritti a un corso di Laurea triennale della classe L18 – Scienza dell'Economia e della Gestione Aziendale⁵ o della classe L33 – Scienze Economiche⁶ attuati nell'ambito della convenzione siglata tra l'Ordine e l'Università ai sensi dell'articolo 9, comma 6° del DL 1/2012 e dell'articolo 6, comma 4°, del DPR 137/2012;

b) abbiano acquisito nel percorso formativo triennale, almeno i seguenti crediti formativi:

Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SECS P/07 – Economia Aziendale	Almeno 24 crediti
SECS P/08 – Economia e Gestione delle Imprese SECS P/09 – Finanza Aziendale SECS P/10 – Organizzazione Aziendale	Almeno 15 crediti

⁵ Classe di Laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 – Scienze dell'economia e della gestione aziendale – ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

⁶ Classe di Laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 28 – Scienze economiche – ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

3. Il percorso di Laurea triennale deve comunque garantire una specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del D. Lgs. 39 del 27 gennaio 2010, che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti.
4. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina la sospensione del tirocinio.
5. Il Consiglio dell'Ordine indica un proprio referente organizzativo appositamente dedicato e individua gli studi professionali disponibili, interessati alla collaborazione didattica ed alla progettazione delle attività da svolgere.
6. La valutazione dell'attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di un'attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine stesso. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto di tirocinio.
7. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta dallo studente e può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di Laurea.
8. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi precedenti, al conseguimento della Laurea triennale, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, ai sensi dell'art. 6, comma 3° del DM 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Articolo 2

Condizioni per l'attribuzione di Crediti Formativi Universitari (CFU) al tirocinio professionale svolto in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della Laurea triennale

1. L'Università nell'ambito della propria autonomia didattica può attribuire all'attività di tirocinio professionale un numero massimo di 6 CFU e comunque in coerenza con gli ordinamenti didattici vigenti nei suoi corsi di Laurea triennale a condizione che la convenzione stipulata con l'Ordine preveda il pieno rispetto delle norme e delle procedure vigenti all'interno dell'Università.

Articolo 3

Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

1. Hanno diritto ad ottenere l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo coloro che hanno conseguito la Laurea triennale nella classe L18 – Scienza dell'Economia e della Gestione Aziendale⁷ o nella classe L33 – Scienze Economiche⁸, purché in un corso di studi realizzato sulla base della Convenzione fra l'Università e l'Ordine che soddisfi i requisiti di cui al precedente articolo 1, commi da 1 a 8.

Articolo 4

Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della Laurea magistrale

1. La concomitanza fra l'attività formativa universitaria e la formazione professionale qualificante per la professione di Dottore Commercialista si attua attraverso lo svolgimento di un tirocinio semestrale di un numero di ore pari a 300 nel corso dell'ultimo anno del percorso di Laurea magistrale presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista (tutor

⁷ Classe di Laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 – Scienze dell'economia e della gestione aziendale – ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

⁸ Classe di Laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 28 – Scienze economiche – ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

professionale) e con l'indicazione di un docente (tutor accademico) del Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici.

2. Possono svolgere il tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studi per il conseguimento della Laurea magistrale coloro che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) hanno conseguito una Laurea triennale nella classe L18 – Scienza dell'Economia e della Gestione Aziendale⁹ o nella classe L33 – Scienze Economiche¹⁰, ovvero nel caso in cui hanno acquisito una Laurea triennale in altra classe di Laurea, abbiano colmato, prima dell'iscrizione, i debiti formativi richiesti nell'Ordinamento didattico per l'accesso alle Lauree magistrali convenzionate di cui alla successiva lettera b);
- b) sono iscritti ad uno dei corsi di Laurea magistrale della classe LM77 – Scienze Economico Aziendali¹¹, attuati nell'ambito di un accordo tra Università e Ordine di cui all'articolo 43, comma 2°, D. Lgs. 139/2005, all'articolo 9, comma 6°, DL 1/2012 e all'articolo 6, comma 4°, DPR 137/2012;
- c) hanno acquisito nel percorso formativo magistrale almeno i seguenti crediti formativi:

Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SECS P/07 – Economia Aziendale	Almeno 18 crediti
SECS P/08 – Economia e Gestione delle Imprese SECS P/09 – Finanza Aziendale SECS P/10 – Organizzazione Aziendale SECS P/11 – Economia degli Intermediari Finanziari	Almeno 9 crediti
IUS /04 – Diritto Commerciale IUS /05 – Diritto dell'Economia IUS /12 – Diritto tributario IUS /15 – Diritto Processuale Civile IUS /17 – Diritto Penale	Almeno 18 crediti

3. Parte dei crediti formativi di cui alla tabella esposta nel presente articolo 4 possono già essere stati acquisiti nella Laurea triennale in aggiunta a quelli di cui alla tabella esposta nell'articolo 1.

4. La specifica formazione nelle materie previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 39 del 2010 che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti, deve essere assicurata nel complesso dei crediti formativi di cui alle tabelle esposte nell'articolo 1 e nel presente articolo 4, relative rispettivamente alla Laurea triennale e magistrale.

5. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina la sospensione del tirocinio.

6. Il Consiglio dell'Ordine indica un proprio referente organizzativo appositamente dedicato e individua gli studi professionali disponibili, interessati alla collaborazione didattica ed alla progettazione delle attività da svolgere.

7. La valutazione dell'attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di un'attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine stesso. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto di tirocinio.

8. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta dallo studente e può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di Laurea.

⁹ Classe di Laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 – Scienze dell'economia e della gestione aziendale – ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

¹⁰ Classe di Laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 28 – Scienze economiche – ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

¹¹ Classe di Laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 84S – Scienze economico aziendali – ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

9. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi precedenti, al conseguimento della Laurea magistrale o specialistica, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, ai sensi dell'art. 42, comma 3°, lettera b) del D. Lgs. 139/2005 e dell'art. 6, comma 3° del DM 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A dell'Albo.

Articolo 5

Condizioni per l'attribuzione di Crediti Formativi Universitari (CFU) al tirocinio professionale svolto in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della Laurea magistrale

1. L'Università nell'ambito della propria autonomia didattica può attribuire all'attività di tirocinio professionale un numero massimo di 6 CFU e comunque in coerenza con gli ordinamenti didattici vigenti nei suoi corsi di Laurea magistrale a condizione che la convenzione stipulata con l'Ordine preveda il pieno rispetto delle norme e delle procedure vigenti all'interno dell'Università.

Articolo 6

Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

1. Hanno diritto ad ottenere l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo coloro che hanno conseguito la Laurea magistrale nella classe LM56 – Scienza dell'Economia¹² o nella classe LM77 – Scienze Economico Aziendali¹³, purché in un corso di studi realizzato sulla base della Convenzione fra l'Università e l'Ordine che soddisfi i requisiti di cui al precedente articolo 4.

Articolo 7

Laurea triennale, Laurea magistrale e percorsi di accesso alla professione in ambito europeo

1. L'accordo tra Università e Ordine per l'attuazione dei corsi di Laurea per l'accesso alla professione può altresì prevedere, fermi restando i contenuti minimi di cui alla presente convenzione, che i corsi di Laurea triennale e i corsi di Laurea magistrale disciplinati dalla presente convenzione abbiano contenuti formativi conformi ai contenuti formativi ed alle conoscenze definite da accordi internazionali di cui è parte il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (quali, ad esempio, il progetto Common Content), finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di studio di accesso alla professione ed in particolare ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.

2. L'Università e l'Ordine si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti negli accordi internazionali di cui è parte il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.

Articolo 8

Reciprocità con altri Atenei

1. La presente convenzione, coerentemente con quanto disposta da quella sottoscritta fra MIUR e CNDCEC, risulta applicabile nei confronti di tutti i soggetti iscritti nei registri dei tirocinanti, tenuti da ogni ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili costituiti sul territorio nazionale.

2. I laureati presso altri Atenei, che chiedano l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato, dovranno presentare un'autocertificazione, dell'Ateneo di provenienza, nel quale si attestino le seguenti circostanze:

¹² Classe di Laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 64S – Scienze dell'economia – ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

¹³ Classe di Laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 84S – Scienze economico aziendali – ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

a) sussistenza di una convenzione sottoscritta tra l'Ordine territoriale e l'Ateneo di provenienza; b) possesso dei requisiti previsti in detta convenzione territoriale, al fine di poter usufruire dell'esenzione dalla prima prova d'esame.

Articolo 9

Durata e decorrenza della Convenzione

1. La presente convenzione avrà durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di stipula.
2. Il presente accordo sostituisce integralmente la convenzione sottoscritta in data 5 maggio 2015 a decorrere dalla Sua sottoscrizione.

Articolo 10

Trattamento dati personali

1. I soggetti impegnati nella presente convenzione sono tenuti ad osservare le disposizioni del regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003 Codice Privacy, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento stesso. Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto contrattuale, le persone che agiscono per conto delle Parti stipulanti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati e utilizzati per attività funzionali alla stipulazione e alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Articolo 11

Aggiornamento della Convenzione

1. La presente convenzione sarà periodicamente aggiornata in funzione: a) delle modifiche o integrazioni che dovessero intervenire nella Convenzione quadro MIUR/CNDCEC, dell'ottobre 2014; b) delle novità legislative introdotte in ambito professionale ed universitario, a livello nazionale ed europeo, al fine di adeguarne i contenuti alla vigente normativa; c) della variata offerta formativa proposta dall'Università di Siena – Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici; d) eventuali ulteriori esigenze concordate, destinate al miglioramento delle procedure organizzative.

Articolo 12

Foro competente

1. Le parti si riservano di comporre amichevolmente qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione. Qualora non fosse possibile addivenire così ad un accordo, la decisione sarà rimessa al competente Foro di Siena.

Articolo 13

1. Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, con spese a carico della parte richiedente. Esso viene redatto in unico originale, in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 ed è soggetto all'imposta di bollo alla quale provvede l'Università che l'assolverà in modo virtuale (Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Siena del 27 agosto 2014, prot. n. 31068/2014).

Siena, data della firma digitale

Università degli Studi di Siena

Il Rettore

Prof. Francesco Frati (*)

Ordine dei Dottori Commercialisti

e degli Esperti Contabili di Siena

Dott. Marco Tanini (*)

(*) Sottoscrizione apposta digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e Dlgs. 82/2005